

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2015, n. 25-1353

**Direttive per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013, nell'ambito della Programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), periodo 2014-2020.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

il Regolamento CE n. 1303/2013, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei Fondi Strutturali per il periodo 2014/2020. Per Fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) si intendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Tali fondi svolgono un ruolo fondamentale, nell'ambito della politica di coesione, nel perseguire la strategia di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

a partire dal 01.01.2014 è entrato in vigore il Quadro Finanziario Pluriennale europeo (QFP) per il periodo 2014-2020, il quale definisce l'allocazione finanziaria delle risorse degli Stati Membri, come da Regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013;

ogni Stato membro prepara un Accordo di Partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020; tale Accordo viene approvato dalla Commissione europea in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato. Per "Accordo di Partenariato" si intende, ai sensi dell'articolo 2, punto 20, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il documento preparato da uno Stato membro che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE;

ai sensi dell'articolo 26 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, i fondi SIE sono attuati mediante Programmi Operativi conformemente all'Accordo di Partenariato definito dallo Stato Membro e approvato dalla Commissione europea. Ciascun Programma Operativo copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020; i Programmi sono elaborati dagli Stati membri, o da autorità da essi designate, in cooperazione con i componenti del partenariato; la composizione del partenariato e le modalità di coinvolgimento sono state definite con la D.G.R. n. 2-5739 del 06/05/2013, nonché con la DGR n. 2-6618 dell'11/11/2013;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-89 dell'11/07/2014 sono state individuate le Autorità di Audit, di Certificazione e le Autorità di Gestione per ciascun Programma Operativo; in particolare, la Direzione Attività Produttive (oggi ridenominata Competitività del sistema regionale) è stata individuata "Autorità di Gestione" del Programma Operativo Regionale finanziato dal F.E.S.R. per il periodo 2014-2020 (di seguito: P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 oppure P.O.R.);

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3-91 dell'11/07/2014 è stata approvata la proposta di P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 per la successiva presentazione alla Commissione Europea;

con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 922 del 12/02/2015 è stato approvato il P.O.R. F.E.S.R. Piemonte 2014/2020 nella versione trasmessa alla Commissione Europea in data 21 novembre 2014, che ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione nonché delle ulteriori indicazioni emerse durante la fase negoziale e di confronto;

con D.G.R. n. 15-1181 del 16/03/2015 è stato preso atto della succitata Decisione di esecuzione;

nell'ambito del Regolamento n. 1303/2013 sopra citato, rilevano, in particolare, le seguenti norme:

- l'art. 125, che attribuisce compiti e responsabilità all'Autorità di Gestione del Programma in ordine alla efficacia e alla regolarità della gestione del medesimo, in particolare investendo detta Autorità delle seguenti competenze:

- a) verifica della conformità delle spese dichiarate dai beneficiari, in relazione alle operazioni finanziate, rispetto alle norme unionali e nazionali;
- b) predisposizione di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma nonché alla raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli *audit* e la valutazione;
- c) guida dei lavori del Comitato di Sorveglianza in modo da consentire al medesimo una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma;
- d) elaborazione e presentazione delle relazioni di attuazione annuali e finali;

- l'art. 72, per ciò che concerne le disposizioni per l'organizzazione di un sistema di controllo finanziario *in itinere* ed *ex post* al fine di assicurare una gestione corretta e trasparente delle operazioni finanziate nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali;

in presenza di un quadro normativo esteso ed articolato che, fra l'altro, ha introdotto nella gestione dei Fondi specificità innovative e tecnicamente complesse, si rende necessario il ricorso a competenze specialistiche ed a professionalità adeguate - non reperibili all'interno dell'amministrazione regionale - che garantiscano un supporto tecnico completo, continuo, strutturato e metodologicamente avanzato;

nell'ambito del Regolamento UE n. 1303/2013 sopra indicato, l'art. 59 definisce le finalità ed i contenuti delle attività di assistenza tecnica, le cui attività sono volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi strutturali, prevedendo, tra l'altro, che i fondi SIE possano sostenere:

- attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e *audit*;

- azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi;

nell'Accordo di Partenariato fra il Governo Italiano e la Commissione Europea, adottato con Decisione della Commissione del 29/10/2014, in particolare nel paragrafo 2.5, in tema di rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi, è previsto che:

- il miglioramento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente rappresentino priorità della programmazione 2014-2020;

- in particolare, risultato prioritario il rafforzamento della capacità degli organismi coinvolti nella programmazione e gestione dei fondi SIE, con riferimento non solo alle singole Autorità di gestione, di certificazione e di *audit*, ma anche agli Organismi Intermedi e, più in generale, alle diverse strutture cui è demandata la responsabilità della gestione delle politiche d'intervento ed ai soggetti beneficiari dei contributi;

dato atto che:

nell'ambito del Programma Operativo Regionale finanziato dal F.E.S.R. è previsto un Asse dedicato all'assistenza tecnica la cui dotazione finanziaria ammonta a € 38.633.790,00;

si ritiene opportuno - anche sulla scorta dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione e gestione dei Fondi strutturali ed in base a valutazioni di economicità ed efficienza - per l'acquisizione delle predette prestazioni specialistiche a titolo di "assistenza tecnica", procedere nel modo seguente:

a) attribuire ad un unico soggetto munito di idonei requisiti tecnico-professionali ed adeguatamente strutturato, da individuarsi in base a procedura ad evidenza pubblica, la fornitura di tutte quelle prestazioni di assistenza tecnica che possano a priori essere enucleate, adeguatamente descritte ed inserite, quindi, in un capitolato d'oneri;

b) assegnare successivamente - conformemente alla normativa pubblicistica in materia di acquisizioni di prestazioni da terzi - determinate prestazioni professionali specialistiche, non immediatamente individuabili, che si renda, eventualmente, necessario acquisire nel corso di attuazione del Programma e che non possano essere rese dal soggetto di cui sub a);

c) definire i contenuti del servizio sub a) e le procedure connesse al suo affidamento, nel rispetto della normativa di riferimento e dei seguenti indirizzi:

- le attività di Assistenza tecnica e supporto alla gestione in quanto contributo temporaneo al rafforzamento permanente devono favorire processi di apprendimento, devono essere strutturate in modo tale da evitare deresponsabilizzazione organizzativa e devono promuovere un maggiore orientamento ai risultati;

- le attività di Assistenza tecnica devono consentire di rafforzare la capacità amministrativa con maggiore riguardo agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e, più in generale, all'applicazione dei principi di concorrenza, pari opportunità e sostenibilità;

- le attività di Assistenza tecnica devono supportare l'Autorità di gestione al fine di rafforzarla nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla normativa europea di riferimento, nell'attuazione del principio di integrazione tra Fondi, con particolare riferimento ai fondi FESR e FSE; devono inoltre favorire l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del Programma Operativo Regionale;

verificato quanto segue:

dovendosi applicare, nella gestione del Programma operativo, una pluralità di normative complesse, al soggetto affidatario del servizio di assistenza tecnica sarà richiesto frequentemente un supporto che necessita del contributo integrato di diverse competenze e professionalità; ciò potrà essere garantito al meglio solo se vi sia un'unica impresa aggiudicataria del servizio o, almeno, un'associazione temporanea di imprese che, in base al contratto interno di associazione, disponga di un'organizzazione adeguata per garantire prestazioni idonee a fornire all'Autorità di gestione del Programma un supporto tecnico che abbia le caratteristiche indicate. Di conseguenza, non risulta praticabile, per il servizio in argomento, un frazionamento in lotti da affidare separatamente a diversi soggetti perché tale suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico. La tutela delle PMI che vogliono, eventualmente, partecipare alla gara per l'affidamento del servizio sarà, comunque, garantita ammettendo le associazioni temporanee d'impresa fra i soggetti partecipanti (senza vincolo di precostituzione, ma col solo onere di conformarsi, in caso di aggiudicazione, al disposto dell'art. 37 comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006, c.d. Codice dei contratti pubblici);

per la tipologia di servizio in argomento, alla data attuale non sono presenti convenzioni o accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. (di seguito: CONSIP), né è possibile reperire il servizio nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP (Me.PA). E' nota, peraltro, la disposizione del comma 8-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito in legge n. 89 del 23/06/2014, che, nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite di CONSIP, nella sua qualità di centrale di committenza, lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e *audit* istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni;

in attuazione della predetta disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze ha proceduto, tramite CONSIP, a pubblicare un avviso di preinformazione relativamente ad una gara futura per la conclusione di un accordo-quadro volto all'acquisizione dei beni e servizi suindicati. Nel suddetto avviso di preinformazione (pubblicato sul sito CONSIP e sulle Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana) l'importo presunto della futura procedura ad evidenza pubblica è stimato in 40 milioni di euro ed è previsto che la gara sia divisa in n. 10 lotti dei quali, però, non sono indicati l'importo né lo specifico oggetto. La data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione era stata indicata (nell'avviso di preinformazione pubblicato sulla G.U.R.I.) nel 31/12/2014;

sul sito di Consip è stata data evidenza di una consultazione del mercato, avviata da Consip stessa nel mese di gennaio, volta a "raccogliere la visione delle imprese sulle prospettive del mercato di riferimento per completare lo studio del contesto di riferimento per i servizi oggetto di gara", a fini di trasparenza. Consip ha, pertanto, proposto alle imprese un questionario per acquisire informazioni su vari aspetti del servizio da aggiudicare: sui requisiti che le imprese dovrebbero possedere per partecipare alla gara, sulle modalità di remunerazione, sulla durata minima del contratto, sugli elementi necessari per la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, sui servizi e le competenze che l'Assistenza tecnica dovrebbe offrire alle Autorità di Gestione e di Certificazione nonché sulla composizione del gruppo di lavoro e sull'esperienza necessaria per i profili professionali dei componenti dello stesso. Il termine concesso da Consip per la risposta al questionario era il 23 gennaio;

con comunicazione tramite e-mail del 24 marzo 2015 l'Agazia per la Coesione, incaricata di gestire la gara in argomento, ha espresso l'intenzione di costituire un gruppo di lavoro fra il Ministero e le Regioni, per "fornire suggerimenti in merito ai servizi, criteri e lotti da attivare" mediante la gara da bandire;

dato atto che:

non si hanno informazioni sulla tipologia di accordi-quadro che verranno conclusi da Consip, in particolare non è noto se si tratterà di accordi con un solo operatore (per ogni lotto) o con più operatori;

in caso di presenza di una pluralità di operatori, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, i successivi appalti basati sull'accordo possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti, secondo la procedura prevista dal codice dei contratti pubblici che consiste, di fatto, in una procedura negoziata fra gli operatori medesimi. In tale ipotesi, pertanto, l'Amministrazione si troverebbe a dover gestire successivamente una propria procedura negoziale, con ulteriore notevole dilazione dei tempi;

non si hanno informazioni sul contenuto degli accordi-quadro in relazione alla durata temporale del vincolo degli aggiudicatari; l'accordo stesso potrebbe pertanto prevedere dei limiti di durata anche per gli appalti futuri da stipulare in esecuzione dell'accordo, pregiudicando l'esigenza dell'Amministrazione regionale di avere un unico aggiudicatario per tutta la durata della programmazione 2014-2020 (esigenza che deriva anche dal divieto di frazionamento imposto dalla normativa in materia);

considerato che:

la situazione di incertezza sopra delineata non è assolutamente compatibile con la necessità di acquisire con urgenza, come da relazione esplicativa con nota prot. n. 6451/A19000 del 24/04/2015 (agli atti della direzione competitività del sistema regionale), le prestazioni di alto livello specialistico di cui la scrivente Amministrazione necessita per dare avvio all'attuazione del P.O.R 2014/2020 finanziato dal F.E.S.R, sia per conseguire i target di spesa onde evitare il "disimpegno" di parte dell'importo del Programma previsto all'art. 136 del Reg. UE n. 1303/2013, sia per raggiungere i target intermedi degli indicatori finanziari, di output e procedurali (*milestone* 31.12.2018) previsti dal "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione" del P.O.R.-F.E.S.R.;

il conseguimento dei siffatti target presuppone l'implementazione delle azioni previste dal Programma, in particolare, entro il primo semestre 2016, è necessario:

- predisporre i criteri di selezione delle operazioni da finanziare;
- dare tempestivo avvio alle procedure di attivazione (Bandi/disciplinari), in coerenza con la nuova normativa europea anche in considerazione del fatto che:

a) dai dati storici della programmazione 2007/2013 risulta che la completa realizzazione dei progetti avviene in un periodo di circa 36 mesi dalla data di concessione del contributo;

b) solo i progetti completati concorrono alla valorizzazione dei *target intermedi* di tipo fisico;

- porre in essere gli adempimenti necessari per la definizione del nuovo “sistema di gestione e controllo”, al fine di ottenere la designazione della Direzione “Competitività del sistema regionale” quale Autorità di Gestione del P.O.R. F.E.S.R. ai sensi dell’art. 124 del Regolamento n. 1303/2013;

il Piano di Rafforzamento Amministrativo approvato con D.G.R. n. 1-776 del 22 dicembre 2014 richiama, tra l’altro, l’importanza dell’utilizzo delle risorse di Assistenza tecnica in fase di avvio dei programmi a causa dell’incertezza del quadro giuridico sul riordino delle funzioni degli enti locali e del complesso quadro finanziario dell’amministrazione regionale, nonché del previsto significativo collocamento a riposo di personale regionale;

il suddetto piano prevede, inoltre, che il sostegno dell’assistenza tecnica alle strutture regionali non si esaurisca nello svolgimento di specifiche attività, ma sia anche finalizzato ad adeguare e potenziare le competenze delle amministrazioni impegnate nell’attuazione e gestione dei programmi operativi;

il P.O.R.-F.E.S.R. è stato oggetto di formale approvazione da parte della Commissione Europea in data 12/02/2015, ovvero un anno dopo l’avvio del periodo di programmazione 2014-2020;

dato atto che:

- risulta pertanto indispensabile avviare tempestivamente la gara per aggiudicare il servizio necessario a supportare l’AdG in tutte le attività inerenti la gestione dei fondi e, in particolare, per quelle sopra indicate;

- l’assenza del servizio di Assistenza Tecnica comporta conseguenze negative, tra le quali si menziona il possibile ritardo nell’avvio delle misure innovative rispetto alla precedente programmazione per contenuti o modelli di governance, esponendo l’amministrazione regionale al rischio decurtazione delle risorse per il mancato rispetto dei target;

- oltre alle su indicate ragioni di urgenza, l’AdG ritiene necessario che il servizio venga aggiudicato ad un unico operatore economico (anche in forma di associazione temporanea d’imprese) per le ragioni prima evidenziate, mentre la procedura posta in essere da CONSIP, frazionata in 10 lotti, fa supporre che singoli servizi saranno affidati ad imprese differenti (aggiudicatrici dei singoli lotti), col rischio ulteriore che alcune prestazioni tipiche dell’Assistenza tecnica, ma non rientranti fra i servizi “standardizzabili”, restino fuori dagli accordi-quadro e richiedano una ulteriore e successiva procedura di gara da porre autonomamente in essere;

- per tutte le ragioni sopra esposte, non si ritiene possibile, a pena di un inevitabile pregiudizio per l’attuazione delle politiche regionali ed europee, attendere la conclusione della complessa procedura attivata dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (rif. nota prot. DPS 7934 dell’11/08/2014) attraverso Consip;

- si valuterà, invece, la possibilità di adesione ai suddetti contratti-quadro in riferimento alle eventuali prestazioni specialistiche aggiuntive (individuate sub b) che si rendano in futuro necessarie;

ritenuto che:

- per quanto concerne il corrispettivo per l’esecuzione del servizio in argomento, esso è stimato, in ragione delle prestazioni richieste, in euro 4.500.000,00 + IVA 22% (per un importo complessivo

pari ad euro 5.490.000,00), per il periodo dal 2016 al 2024 e, comunque, fino all'approvazione da parte della Commissione Europea della documentazione di chiusura del Programma nel caso in cui tale approvazione intervenga successivamente. La durata del contratto è inscindibilmente connessa a quella del periodo di programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento europei, come precisata all' articolo 141 del Reg. (UE) n. 1303/2013. In particolare, poiché la relazione finale di attuazione del Programma può essere presentata fino al 30 giugno 2024 e, dopo la suddetta presentazione, la Commissione Europea ha facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti (ciò che abitualmente avviene), è indispensabile che il supporto dell'Assistenza Tecnica permanga anche per tali attività e fino all'approvazione della documentazione di chiusura da parte della Commissione. Sussistono, pertanto, le ragioni di assoluta necessità o convenienza che, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 8/1984 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della regione), consentono di derogare (per un tempo comunque limitato) all'ordinario limite novennale di durata massima dei contratti stipulati per spese ordinarie;

- per determinare la congruità dell'entità del corrispettivo, in assenza di costi standardizzati, listini, prezzari ed altri elementi di raffronto previsti all'art. 89 del D.lgs. 163/2006 nonché di tabelle ministeriali per la determinazione del costo del lavoro (trattandosi di un servizio intellettuale, specialistico e complesso), si è fatto riferimento al compenso di figure professionali interne di livello corrispondente a quello delle professionalità richieste al gruppo di lavoro che dovrà essere costituito dal soggetto che si aggiudicherà la gara;

- qualora, in corso di rapporto, dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro Consip per prestazioni contrattuali, o parti di esse, sostanzialmente corrispondenti a quelle oggetto della presente gara, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, la Regione potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge 95/2012, come convertito nella legge 135/2012, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in adeguamento ai parametri Consip. Il recesso comporterà il pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, come previsto nella norma indicata;

- per tutte le ragioni sopra esposte, è dunque necessario ed urgente impartire disposizioni alla struttura regionale (Direzione Competitività del sistema regionale) individuata quale Autorità di gestione del P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 affinché dia corso - tempestivamente ed in conformità a quanto sopra evidenziato - alle procedure necessarie per pervenire all'aggiudicazione del servizio di "Assistenza Tecnica" da rendersi a beneficio delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma;

visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali europei;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-5739 del 6/5/2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-6618 dell'11/11/2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-89 dell'11/07/2014;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-91 dell'11/07/2014;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-1181 del 16/03/2015;
- la legge regionale n. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
- la legge regionale n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale);
- la legge regionale n. 5/2015 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015.);

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di dare mandato alla Direzione Competitività del sistema regionale per l'avvio delle procedure per l'affidamento del servizio di "Assistenza Tecnica" per l'attuazione del Programma Operativo Regionale P.O.R. della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) - Regolamento (UE) 1303/2013;
- di demandare, altresì, al responsabile della Direzione Competitività del sistema regionale la predisposizione e l'approvazione - in coerenza con i criteri e gli indirizzi specificati nelle premesse della presente deliberazione e nel rispetto dei pertinenti Regolamenti Europei - degli atti necessari all'indizione della gara nonché la definizione del relativo capitolato di oneri per l'affidamento del servizio;
- di demandare alla Direzione "Affari istituzionali e Avvocatura", Settore "Attività Negoziabile e contrattuale - Espropri - Usi Civici" la predisposizione del bando di gara e l'espletamento della gara con tutti gli adempimenti correlati, compresa la nomina della Commissione tecnica che sarà preposta all'esame ed alla valutazione delle offerte pervenute, i cui componenti dovranno disporre delle necessarie competenze maturate attraverso significative esperienze nella gestione di programmi dell'Unione;
- di stabilire che, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del servizio in oggetto, sono riservate risorse complessive per un importo massimo di euro 4.500.000,00 + IVA 22% (per un importo complessivo pari ad euro 5.490.000,00) per il periodo dal 2016 al 2024 e comunque fino all'approvazione da parte della Commissione Europea della documentazione di chiusura del Programma nel caso in cui tale approvazione intervenga successivamente;
- di stabilire che, qualora, in corso di rapporto, dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro Consip per prestazioni contrattuali, o parti di esse, sostanzialmente corrispondenti a quelle oggetto della presente gara, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, la Regione potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge 95/2012, come convertito nella legge 135/2012, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in adeguamento ai parametri Consip. Il recesso comporterà il pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, come previsto nella norma indicata;



- di fare fronte alla suddetta spesa secondo il principio del cofinanziamento, con le risorse che saranno iscritte -in considerazione del piano finanziario approvato con Decisione (2015)922 del 12/02/2015 così come recepito nell'art. 2bis di cui all'emendamento al disegno di legge n. 83 (Legge finanziaria per l'anno 2015), presentato dalla Giunta regionale in data 24 dicembre 2014- sui competenti capitoli nei bilanci annuali nei limiti della dotazione finanziaria dell'Asse VII "Assistenza Tecnica" facendo salva la necessità di verificare detta iscrizione e la conseguente effettiva copertura finanziaria al momento della conferma del permanere dell'interesse all'aggiudicazione dell'incarico espletata la procedura di gara.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Non vi sono obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in quanto la presente deliberazione, quale atto di indirizzo, non rientra fra i provvedimenti "finali" indicati dalla norma (né è suscettibile di produrre effetti esterni, i quali deriveranno dai provvedimenti che saranno successivamente posti in essere e che verranno pubblicati ai sensi della norma citata).

Avverso la presente deliberazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

(omissis)